



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCI
22/07/2009 11:09 Partenza 22/07/2009 11:09
G1.2009.0010546

Giunta Regionale

Direzione Generale Sanità

Direzione Generale Famiglia e
Solidarietà Sociale

Ai Direttori Generali

Ai Direttori Sanitari

Ai Direttori Sociali

Delle AA.SS.LL.

LORO SEDI

Oggetto: Presidi ed ausili e fornitura farmaci per ospiti delle Residenze sanitario assistenziali, per anziani e per disabili (RSA e RSD), accreditate

A seguito delle indicazioni fornite sia dalla D.G. Sanità agli Uffici protesi delle AA.SS.LL., sia dalla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale con nota prot. n. G1.2009.5713 del 7 maggio 2009, avente per oggetto "Presidi ed ausili per ospiti delle Residenze sanitario assistenziali, per anziani e per disabili (RSA e RSD), accreditate", sono pervenute richieste di chiarimento che hanno messo in evidenza la forte disomogeneità di comportamento delle Aziende Sanitarie Locali in materia di fornitura farmaci e concessione di presidi ed ausili a persone ricoverate in RSA e in RSD. Tutto ciò produce rilevanti criticità sia alle AA.SS.LL., che ai Gestori delle Residenze sanitario assistenziali accreditate, sia agli utenti che alle loro famiglie.

In attesa di ulteriori disposizioni sul riordino complessivo della materia che verranno assunte con un successivo provvedimento regionale, si ritiene indispensabile fornire ulteriori precisazioni condivise tra le due Direzioni Generali Sanità e Famiglia e Solidarietà sociale affinché si riducano le criticità in merito.

Innanzitutto si ribadisce la validità di quanto normato con d.g.r. 7435/2001, per quanto riguarda gli obblighi delle AA.SS.LL. e dei gestori delle RSA accreditate, e di quanto stabilito con le singole delibere di accreditamento delle RSD, nonché nei contratti sottoscritti dai Gestori di queste Residenze con le AA.SS.LL. territorialmente competenti.

Nutrizione enterale e parenterale

Per la nutrizione enterale e parenterale, si ritiene a questo punto opportuno indicare alle AA.SS.LL. di proseguire nelle modalità in essere prima della nota regionale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale sopra citata.

In attesa di fornire ulteriori chiarimenti, si invitano le AA.SS.LL. a promuovere tutte le forme utili al fine di ridurre i costi a carico dei gestori delle RSA e delle RSD, e conseguentemente realizzare risparmi sul F.S.R. per la nutrizione parenterale e enterale.

Farmaci

Relativamente all'oggetto "fornitura farmaci a carico dei gestori", si specifica che i farmaci a carico dei gestori sono quelli di classe A, A/PHT, C e farmaci SOP e OTC (questi ultimi due senza obbligo di prescrizione).

Criteri per la concessione di presidi ed ausili di cui al D.M. 332/1999

Con riferimento alla concessione di presidi ed ausili a carico dei Gestori delle RSA e RSD o delle Aziende Sanitarie Locali, la stessa deve ispirarsi ai seguenti criteri di ordine generale:

1. sono a carico delle AA.SS.LL i presidi ed ausili *personalizzati* per rispondere alle esigenze specifiche della persona ospite della Residenza Sanitario Assistenziale;
2. sono a carico delle AA.SS.LL i presidi ed ausili di serie per i quali il prescrittore ne preveda l'uso *continuativo*;
3. sono a carico degli Enti Gestori delle RSA e RSD i presidi ed ausili che non rientrano nei casi di cui sopra, cioè non sono né personalizzati, né di uso continuativo ed esclusivo da parte di una persona, bensì possono essere utilizzati per più utenti.

Naturalmente i presidi *ad personam* restano soggetti al vincolo di restituzione alle AA.SS.LL.

Alla luce dei criteri generali sopra esplicitati, con riferimento, ad esempio, alle "carrozze per disabili" si specifica quanto segue:

- le RSA e le RSD devono essere dotate di un quantitativo minimo di carrozzine per un uso occasionale, con onere a carico dei loro Gestori (criterio n. 3);
- per la carrozzina prescritta "ad personam", cioè per una determinata persona, in quanto adattata per rispondere alle sue particolari esigenze (non per la comunità in cui vive), l'onere è posto a carico delle ASL (criterio n. 1);
- per la carrozzina di serie, ma per uso continuativo ed esclusivo da parte della persona a cui è stata assegnata, l'onere è posto a carico delle ASL (criterio n. 2).

Analogamente, il cuscino antidecubito, che si pone sul sedile della carrozzina per prevenire la formazione di decubiti, è a carico del FSR, quindi dell'ASL, allorché sia di uso continuativo e, quindi, esclusivo della persona (criterio n. 2), poiché le sue condizioni di autonomia impongono che il presidio stesso diventi di utilizzo indispensabile, di uso continuo durante il giorno.

I guanciali antidecubito, citati nella nota del 7 maggio 2009, sono i cuscini posturali antidecubito che sostengono le diverse regioni del corpo nella loro funzione di prevenzione piaghe. Gli stessi possono essere utilizzati sia come guanciali, sia come supporti dorsali, per braccia, per gambe, per tronco. Per l'uso secondo il criterio n. 3, la normativa di accreditamento ne prevede la dotazione a carico degli Enti Gestori; negli altri casi l'onere è a carico delle AA.SS.LL.

Con i migliori saluti

IL DIRETTORE
D.G. Sanità
Carlo Lucchina

IL DIRETTORE
D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale
Umberto Fazzone

Responsabili del procedimento

Luca Merlini - Ida Fortino

Giuseppe Corsini